

IL COMMISSARIO

AD ACTA

nominato con D.P. n.5 del 19.4.2007

*dal Presidente della IV^a Sezione della Sezione Staccata di Catania
del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,*

*per dare esecuzione alla sentenza n.679/2007 emessa da detta Sezione,
agendo*

*in sostituzione e con i poteri propri della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Professionisti, secondo le
rispettive competenze*

VISTA la sentenza n.679 del 13.4.2007, pubblicata il 19.4.2007, della IV^a Sezione della Sezione Staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (d'ora in poi, per brevità: "TAR Catania"), che ha annullato le sanzioni inflitte alla società Catania (nella specie: squalifica del campo fino al 30.6.2007, obbligo di disputare le gare a porte chiuse e ammenda) dal Giudice Sportivo;

VISTO il Decreto presidenziale n.5, con cui il Presidente della IV Sezione del TAR Catania:

- ha nominato *Commissario ad acta* il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac, Magistrato presso il TAR Lazio "per dare esecuzione alla sentenza n.679/2007, presso la sede della F.I.G.C. di Roma, Via Allegri, 14 e della Lega Nazionale Professionisti in Milano, Via Rosellini, 4, dotandolo di tutti i poteri necessari all'integrale ed effettivo soddisfacimento dell'interesse sostanziale tutelato in sentenza e in particolare affinché compia tutti gli atti esecutivi necessari per consentire lo svolgimento delle partite casalinghe del Catania presso lo stadio "A. Massimino" di Catania, dando libertà di accesso a tutti gli spettatori, a far data dal 22 aprile prossimo, per l'incontro Catania – Ascoli";
- ha nominato *Commissario ad acta* il Cons. Dott. Giuseppe Caruso, Magistrato presso il TAR Calabria, "perché curi tutti gli adempimenti necessari a consentire l'esecuzione della sentenza presso lo stadio di Catania "A. Massimino" a far data dal 22 aprile prossimo per l'incontro Catania – Ascoli";
- ha nominato *Commissario ad acta* il Comandante provinciale dei Carabinieri della Provincia di Modena per "l'ipotesi in cui, per inagibilità tecnica dello stadio A. Massimino di Catania, dovuta a una non ancora totale messa a norma ai sensi delle vigenti disposizioni sulla sicurezza pubblica, la partita Catania – Ascoli del 22 aprile 2007 dovesse disputarsi presso lo stadio di Modena, allo scopo di dare piena e completa esecuzione alla sentenza 679 di questo Tribunale, consentendo l'accesso a tutti gli spettatori regolarmente dotati di abbonamento o di biglietto d'ingresso";

SENTITO il Presidente della F.I.G.C. , Dott. Giancarlo Abete;

SENTITO il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Dott. Antonio Matarrese;

PRESO ATTO che gli stessi hanno rilevato ed eccepito di non aver ricevuto alcuna diffida ad adempiere e che pertanto ritengono non esservi luogo per procedere alla esecuzione mediante commissario;

VISTO, al riguardo, il decreto presidenziale n.5/2007 che ha affrontato la questione e "ritenuto" che la diffida non costituisca un atto necessariamente propedeutico;

RITENUTO necessario, nell'adempimento dei doveri istituzionali connessi con il mandato e con la funzione commissariale, conformarsi all'orientamento espresso nel predetto decreto presidenziale;

UDITI i Presidenti della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Professionisti in ordine alla loro disponibilità ad eseguire spontaneamente la sentenza n.729 del 2007; ed avendo avuto risposta negativa (anche in considerazione della loro intenzione di gravarsi avverso la stessa a tutela delle proprie posizioni);

VISTA la nota in data odierna del Commissario ad acta Cons. Giuseppe Caruso, il quale comunica che “*giusta quanto rappresentato dal Prefetto di Catania con l’unita nota, lo stadio Massimino di Catania non è agibile per la partita Catania – Ascoli in programma per il 22 c.m.*”;

VISTO il comunicato del Sig. Prefetto di Catania che informa che lo Stadio Massimino è tuttora sotto sequestro giudiziario;

RITENUTO, per quanto fin qui rilevato ed accertato che la prossima partita del campionato coinvolgente la squadra del Catania non possa che essere effettuata presso lo stadio di Modena, salve le eventuali ulteriori disposizioni che il Commissario Cons. Giuseppe Caruso adotterà per le successive partite nel caso in cui lo stadio di Catania divenisse, *medio tempore*, agibile;

VISTO l’art. 2 del DM 6.6.2006 del Ministro dell’Interno (recante “*Disposizioni per l’emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi ... etc ...*”), e considerato che esso prescrive che i biglietti per i sostenitori della squadra ospite dovranno essere emessi e distribuiti almeno cinque giorni prima della competizione;

CONSIDERATO che la prescrizione secondo cui i biglietti vanno emessi almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la partita si riferisce esclusivamente ai biglietti da vendere ai sostenitori della “squadra ospite”, e che nella partita Catania – Ascoli, il cui svolgimento è fissato presso lo stadio di Modena, la squadra del Catania non è “ospite”; sicchè la norma in questione non può essere interpretata ed applicata in pregiudizio dei ricorrenti (sostenitori della squadra del Catania);

CONSIDERATO, tuttavia, che non potrebbe disporsi l’accesso dei soli sostenitori della squadra del Catania, in quanto ciò determinerebbe una alterazione della regolarità della competizione in quanto, nelle partite “a porte aperte” deve comunque assicurarsi l’ordinato accesso dei sostenitori di entrambe le squadre;

RITENUTO, infine, che l’eventuale cambiamento delle sedi delle prossime gare in calendario potrà essere disposto soltanto non appena sarà possibile acquisire ulteriori e più precise notizie in ordine alla data nella quale lo stadio di Catania sarà agibile;

ACQUISITA la disponibilità della Lega Nazionale Professionisti in ordine alla data del 2.5.2007, ore 15,00 per la disputa della gara Catania – Ascoli presso lo Stadio di Modena;

SENTITA, al riguardo, la FIGC la quale, per quanto di propria competenza, nulla eccepisce su tale data;

P. Q. M.

DISPONE che la partita Catania - Ascoli sia disputata il 2.5.2007, alle ore 15,00, presso lo Stadio di Modena, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.2 e 3 del DM 6.6.2005;

TRASMETTE il presente decreto ai Commissari insediati a Catania ed a Modena per ogni ulteriore atto di loro competenza;

si riserva ogni eventuale ulteriore decisione strumentale al corretto adempimento della sentenza n.679/2007.

Roma,

**IL COMMISSARIO AD ACTA
CONS. AVV. CARLO MODICA DE MOHAC**